

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3263

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MICELI

Modifica all'articolo 423-*bis* del codice penale,
concernente il delitto di incendio boschivo

Presentata il 5 agosto 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Cambiamento climatico, abbandono del territorio, mancata manutenzione del territorio e dolo: come il *virus* SARS-CoV-2 ha causato una pandemia, il fuoco ha invaso i nostri territori.

Un copione già letto ma non per questo meno doloroso e drammatico perché interessa luoghi e persone che definiscono la nostra identità di Paese, luoghi simbolo di biodiversità e di ricchezza paesaggistica.

Brucia la Sardegna per oltre 20.000 ettari – equivalenti a circa 28.000 campi da calcio e a tutto il territorio della provincia di Verona – e brucia anche l'olivastro millenario «Sa Tanca Manna», simbolo del comune di Cuglieri. Brucia la Sicilia: da Palermo a Catania sono decine gli interventi per spegnere i fuochi che stanno distruggendo intere porzioni di territorio di aree protette e dei siti Natura 2000, tra cui l'oasi naturale del Simeto dell'organizzazione internazionale *World Wide Fund for Nature* (WWF). Brucia in Abruzzo la Pineta

dannunziana, riserva naturale regionale, orgoglio della città di Pescara. Ma bruciano anche la Puglia, le Marche, la Calabria e la meravigliosa pineta di Castel Fusano nel Lazio. I cittadini guardano sgomenti e increduli, anche perché nel 60 per cento dei casi si tratta di incendi di origine dolosa, generati dall'uomo. Il prezzo che la natura paga è altissimo: il 10 per cento delle zone aggredite e finite in cenere è compromesso per generazioni. Mostri roventi, questi incendi, alimentati dal carburante del cambiamento climatico. Una lotta contro il tempo e una corsa « controvento », un vento di proporzioni esponenziali, quello del cambiamento climatico, che chi appicca dolosamente un incendio rende più difficili e dolorose. Il cambiamento climatico e le ondate di calore sono un combustibile che soffia su situazioni ricorrenti e su mali atavici del nostro Paese: la costante mancanza di manutenzione del territorio, il dolo e l'eventuale profitto derivante dall'in-

condio a scapito del bene comune. I fattori climatici acuiscono il rischio di incendi interagendo con gli effetti dell'abbandono delle aree coltivate, dei pascoli e di quelle che un tempo erano foreste gestite, nonché del forte esodo verso le città e le aree costiere. L'aumento dell'area bruciata comporta, inoltre, un incremento delle emissioni (anidride carbonica e particolato) dovute alla combustione del materiale vegetale, influenzando negativamente la qualità dell'aria e la salute umana. Vi è poi una correlazione tra incendi boschivi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Per periodi compresi tra uno e cinque anni, l'impermeabilizzazione del suolo derivante dall'incendio aumenta il deflusso superficiale e facilita lo sviluppo di fenomeni erosivi superficiali e di colate di detrito. Il presidio, la cura del territorio, il contrasto dell'abbandono del bosco e la manutenzione del sottobosco nelle zone rurali sono elementi fondamentali nel processo di contrasto degli incendi boschivi. È oggi urgente comprendere a accettare il senso di quanto accade altrimenti succede quello che nel settore è definito «paradosso dell'estinzione»: siamo sempre più bravi a spegnere incendi ma la crisi climatica ci sta sorpassando favorendo incendi fuori scala che risulta sempre più difficile spegnere. In Italia, a partire dall'anno 2000, sono stati censiti oltre 120.000 incendi boschivi, che hanno bruciato circa 7.300 chilometri quadrati (km²) di bosco. La superficie raddoppia se si considerano anche gli incendi che hanno interessato superfici non boscate, con una media annua di circa 790 km². Le regioni più colpite da incendi boschivi, in termini di superficie bruciata, sono la Sicilia, la Calabria, il Piemonte, la Sardegna e la Puglia dove, nell'anno 2019, è stato registrato il 68,9 per cento della superficie totale bruciata nazionale. Nei prossimi decenni si attendono un incremento del rischio di incendi superiore al 20 per cento in tutti gli scenari climatici e un allungamento della stagione degli incendi compreso tra venti e quaranta giorni. Questi fenomeni potranno causare in Italia un aumento delle superfici percorse da incendi compreso tra il 21 per cento e il 43

per cento, a seconda dello scenario considerato (analisi del rischio, settembre 2020 – Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici). È necessario, quindi, tradurre questa consapevolezza in soluzioni che diano risposte a breve e a medio periodo in relazione ai seguenti aspetti. Poiché i territori colpiti chiedono un rafforzamento di mezzi e di personale, è necessario assicurare ogni anno le giuste risorse per i comuni destinate alla prevenzione e alla manutenzione del territorio, attribuire maggiori prerogative ai sindaci per intervenire anche sulla pulizia e sulla manutenzione dei terreni privati, valorizzare le aree interne, periferiche e spopolate, che nella maggior parte dei casi sono oggetto di incendi dolosi e colposi, e inasprire le pene per incendi dolosi e colposi e per comportamenti omissivi in termini di manutenzione (attualmente è prevista la reclusione da tre a sette anni).

A tale proposito, il reato di incendio doloso (che non è formalmente contemplato tra i delitti contro l'ambiente previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68) dovrebbe essere qualificato come delitto di disastro ambientale nei casi di irreversibile alterazione di un ecosistema. Più in generale, il problema non è tanto quello di rafforzare la fase della repressione lasciando una prescrizione lunga, quanto piuttosto quello di potenziare la prevenzione e i controlli per evitare che i reati siano commessi. Un ruolo importante lo gioca, inoltre, l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per investigare e identificare i responsabili dei roghi, superando quel senso di impunità che aleggia su tali delitti. Si deve creare la sensazione forte e diffusa che non è possibile «farla franca» per chi commette questo delitto contro il bene comune.

È necessario fare prevenzione, sorveglianza e controllo per tutelare il bene più prezioso, cioè la natura. Il fuoco, che sembra un nemico invincibile che non si può combattere perché non si può prevedere, è certamente sì un nemico terribile ma la prevenzione sarebbe uno scudo molto efficace se non rimanesse solo un proposito o una raccomandazione. Ogni territorio ha la sua storia e i suoi problemi e, come

dichiarato sulla stampa da esperti, se si confronta la mappa dei roghi odierni in Sardegna con la mappa dell'incendio del 1994 « c'è quasi lo stesso itinerario a zigzag, con gli stessi colli di bottiglia e gli stessi corridoi ». Insomma, si era nelle condizioni di anticipare il fuoco invece di rincorrerlo e di subirlo se si fosse deciso di seguire una strategia diversa che rifiuta l'ineluttabilità degli incendi e punta sulla prevenzione, sulla sorveglianza e sul controllo del territorio. È necessaria una politica pluriennale di prevenzione da concordare con le regioni soprattutto per i territori in cui gli incendi sono un fenomeno endemico, in cui si tenga conto che le condizioni di partenza sono cambiate e si prenda atto che il cambiamento climatico ha cambiato condizioni e contesto. Si pone, dunque, l'esigenza di riconsiderare l'assetto complessivo della disciplina, valorizzando il ruolo di coordinamento dello Stato anche nelle attività di prevenzione e di monitoraggio, alla luce del fatto che a pieno titolo la prevenzione degli incendi boschivi rappresenta una forma di conservazione ambientale e paesaggistica e di tutela della morfologia del territorio che spetta, in base agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura dello Stato, in leale collaborazione con le regioni e con gli altri enti territoriali. Un ulteriore elemento di debolezza del sistema di sorveglianza antincendio è rappresentato dalla mancata attuazione o dal non costante aggiornamento da parte di molti comuni del catasto antincendio, nel quale dovrebbero essere censiti i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri. Nessuno, però, ha mai provato a censire

che cosa sia poi avvenuto nelle aree devastate dal fuoco.

Oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta una grande occasione, non solo per avere maggiori risorse umane e strumentali, come richiesto da tutti i territori, ma anche per realizzare quella prevenzione e quella tutela del territorio evocata da sempre. Ad esempio, quanto la digitalizzazione possa aiutare il monitoraggio per l'intervento tempestivo anche nella prevenzione degli incendi è un capitolo ancora da scoprire. Il PNRR, invece, non è un'occasione per rubare aree boschive e suolo fertile per speculazioni economiche a danno di terreni agricoli e dei nostri paesaggi utilizzando la leva della transizione energetica. A tale proposito, la disposizione dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, che vieta lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati per almeno quindici anni, deve essere rafforzata e deve essere verificato sin da subito se tale divieto costituisca un efficace deterrente al fenomeno, soprattutto in relazione alla capacità del sistema di garantire una piena osservanza di questo divieto. Ogni anno le notizie di terribili roghi sono riportate dai media con grande evidenza. Il rischio è che alla fine le notizie « non facciano più notizia ». Abbiamo detto che c'è una prevenzione efficace che può costituire un valido scudo ed è su questo piano che si può svolgere l'azione di prevenzione degli incendi boschivi: facendo comprendere alle persone che il bosco è un'entità a sé che deve essere tutelata anche perché è in diretta connessione con la vita dell'uomo. L'uomo tecnologico per sopravvivere non può fare a meno degli alberi e del bosco.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena non può essere comunque inferiore ad anni sei se l'incendio ha per oggetto una delle aree interessate dal piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 ».

